

TRIBUNALE NAZIONALE ANTIDOPING

n° 54/08

così composto:

Avv. Luca Fiormonte
Dott. Luca Amato
Avv. Silvia Chiappalupi
Avv. Luigi Di Maio
Avv. Prof. Luca Marafioti
Dott. Antonio Marra
Dr.ssa Diana Bianchedi
Prof. Ercole Brunetti
Prof. Marcello Chiarotti

Vice Presidente
Componente giuridico ordinario
Componente giuridico ordinario
Componente giuridico ordinario
Componente giuridico ordinario
Componente tecnico atleta
Componente tecnico
Componente tecnico

DECISIONE

sul provvedimento di deferimento disposto dall'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. in data 13 maggio 2008 nei confronti del ciclista non tesserato Alessandro Orsetti.

Nell'ambito dell'attività investigativa denominata "OIL FOR DRUG" avviata dal Nucleo Antisofisticazione e Sanità del Comando Carabinieri di Firenze, veniva sottoposto a vari accertamenti penali, tra gli altri, Alessandro Orsetti, nato a San Giuliano Terme (PI) il 23 aprile 1962, ciclista amatoriale, nonché infermiere presso il Reparto Ortopedia I ^ dell' Ospedale Santa Chiara di Pisa.

Dall'esame dell'informativa conclusiva delle indagini sarebbe emersa l'esistenza di una vasta realtà illegale, volta al traffico di sostanze farmacologicamente attive destinate al doping sportivo ed, in particolar modo ad atleti, di vertice e non, praticanti il ciclismo in tutte le sue categorie (professionistico, dilettantesco ed amatoriale).

Ciò avrebbe trovato, peraltro, riscontro nei racconti del Baccin e dell'ex atleta Salce i quali riferivano, in particolare, dell'esistenza di un meccanismo ben rodato, attivo da anni, in cui l'Orsetti (unitamente ai Balestri, Buffoni e Barotti), costituiva il perno della filiera toscana dell'associazione. Così come dalle conversazioni, oggetto delle numerose intercettazioni telefoniche, effettuate dagli organi investigativi e puntualmente richiamate nell'atto di deferimento, dai pedinamenti, e perquisizioni domiciliari, che avrebbero permesso di svelare il surriferito ruolo svolto dall'odierno deferito nel panorama del traffico di sostanze vietate.

Analogamente, dagli esiti della perquisizione domiciliare eseguita in data 26.5.2004 presso l'abitazione della famiglia Orsetti in San Giuliano Terme (PI), Via Ulisse Dini, n. 140.

In tale occasione i Carabinieri rinvenivano e sequestrarono numerosi farmaci, tutti recanti la dicitura "confezione ospedaliera", tra cui (Macladin, Tinset, Contramal SR 100, Muscorin; Eritrocita ecc).

L'informativa di conclusione delle indagini ipotizzava, poi, a carico dell'Orsetti una serie di ipotesi di reato tra cui: reato p. e p. dagli artt. 348 c.p. e 2 e 9, ultimo comma, della L. 376/00 perché anche esercitando abusivamente la professione di farmacista si procurava e cedeva a Balestri Mauro e a Balestri Alessandro sostanze idonee a modificare le condizioni psicofisiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ed in particolare eritreopoietina per la successiva commercializzazione a terzi; reato p. e p. dagli artt. 81, 2, c.p., 348 c.p. e 2 e 9, ultimo comma della L. 376/00, perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso si procurava

per la cessione a terzi atleti specialità medicinali al fine di alterare le prestazioni agonistiche dello stesso atleta e segnatamente: n. 2 confezioni di Macladin; n. 1 confezione di Buscopan; n. 1 confezione di Tinsed; n. 1 confezione di Tachipirina; n. 1 confezione di Contramal SR 100; n. 1 confezione di Tefdamin; n. 2 confezioni di Muscorin; n. 1 confezione di Eritreocina; n. 1 confezione di Bentelan; n. 1 confezione di Igroton; n. 1 confezione di Ventolin; n. 1 confezione di Augmentin; n. 1 confezione di Becozim forte; reato di cui agli artt. 348 c.p. e 2 e 9, della Legge 376/00 per avere, nell'esercizio abusivo della professione di farmacista, procurato e ceduto a Simonelli Cinzia eritropoietina; reato di cui agli artt. 81, co. 2, e 110 c.p., 2 e 9, primo ed ultimo comma della Legge 376/00, perché in concorso con Balestri Maurizio, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di modificare le condizioni psicofisiche dell'organismo e quindi di alterare le prestazioni agonistiche dell'atleta Galletti Alessio, lo sottoponevano alla pratica dell'emotrasfusione; reato previsto e punito dall'art. 648 c.p., perché riceveva da Brini Gabriele, Barsotti Federica e Fedeli Laura specialità medicinali non meglio individuate per specie e qualità ed altro materiale ospedaliero (kit trasfusionali); reato p. e p. dagli artt. 81, 2° co, del c.p., 348 c.p. e 2 e 9, ultimo comma Legge 376/00, perché in concorso tra loro, così anche esercitando abusivamente la professione di farmacista si procurava e cedeva a Tani David sostanze idonee a modificare le condizioni psicofisiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche dello stesso atleta, tra cui: eritropoietina e GH; reato p. e p. dagli artt. 81, co. 2 c.p., 348 c.p. e 2 e 9, ultimo comma, della L. 376/00 perché in qualità di infermiere, in servizio presso l'ospedale S. Chiara di Pisa, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, si procurava farmaci vietati, tra cui Esafosina, Carvasin, Nefluan, Frlixit Dobetin Muscorin, Muscosolvan, Contramal, che poi cedeva a D'Andrea Luca.

Sulla base di tali elementi investigativi la Procura della Repubblica di Roma richiedeva ai sensi dell'art. 272 e ss del c.p.p. l'applicazione cautelare degli arresti domiciliari, tra l'altro, nei confronti di Orsetti Alessandro.

A dire dell'UPA l'atleta - senza addurre giustificazioni - non si sarebbe presentato alla convocazione del 27.2.2008 ore 13.00 per essere sentito in relazione agli esiti delle suindicate indagini.

Quest'ultima conclusione viene, peraltro, contestata dalla difesa avversaria, che sul punto allega l'attestazione del Responsabile del Centro Primario di Distribuzione postale, relativa al mancato recapito - a causa di un disguido da parte del medesimo Centro - del telegramma di convocazione.

L'Ufficio di Procura Antidoping, sulla base dei citati elementi di prova costituiti dunque:

(a) dall'informativa di conclusione di indagini di cui alla nota n. 1/33 del 22 aprile 2005 svolta dal Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Firenze del Comando dei Carabinieri per la Sanità per il citato procedimento penale n. 33917/03 e relative intercettazioni;

(b) dalla richiesta di applicazione di misure cautelari ex art. 272 e ss. c.p.p. avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma in data 16 maggio 2004 a carico, fra gli altri, di Orsetti Alessandro;

c) del verbale di perquisizione del 26.5.2006;

con provvedimento del 13.5.2008 (procedimento d'indagine n. 32/07) disponeva il deferimento del non tesserato Orsetti Alessandro innanzi a questo Tribunale Nazionale Antidoping.

Ad avviso della Procura Antidoping infatti, alla luce di quanto sopra, emergerebbe in maniera inequivoca la responsabilità dell'Orsetti per avere posto in essere le violazioni di cui ai seguenti articoli delle vigenti Norme Sportive Antidoping:

- Art. 2.2 (uso o tentato uso di sostanza vietata o di un metodo proibito);
- Art. 2.6 (possesso di sostanze vietate e metodi proibiti);
- Art. 2.7 (traffico illegale di sostanze vietate o metodi proibiti).

Con provvedimento del 13 maggio 2008 l'UPA ha deferito Orsetti Alessandro davanti a questo Collegio Giudicante chiedendo - anche sulla scorta della nota della Federazione ciclistica italiana attestante il non tesseramento dell'atleta - l'applicazione della sanzione della inibizione a vita a rivestire a rivestire in futuro cariche o incarichi in seno al C.O.N.I., alle Federazioni Sportive

Nazionali o D.S.A., ovvero a frequentare in Italia gli impianti sportivi, gli spazi destinati agli atleti ed al personale addetto ovvero a prendere parte alle manifestazioni od eventi sportivi che si tengono sul territorio nazionale o sono organizzati dai predetti enti sportivi

Con articolata memoria di costituzione, depositata nell'imminenza dell'udienza di discussione, la difesa del deferito ha illustrato i motivi posti a fondamento della reiezione delle richieste formulate dall'UPA, rimarcando, in via preliminare, l'invalidità dell'instaurato procedimento, sul rilievo dell'omessa convocazione dell'Orsetti ai sensi dell'art. 4 del Procedimento Disciplinare UPA.. Sul punto il deferito evidenzia di aver ricevuto il provvedimento di deferimento senza essere stato previamente convocato dall'Ufficio della Procura.

A sostegno del proprio assunto viene prodotta la suindicata comunicazione del Responsabile del Centro Primario di Distribuzione di San Giuliano Terme portante "esito consegna telegramma numero di riferimento 20080214 – 032" da cui risulta che nessun telegramma, con il suindicato numero di riferimento, sarebbe stato inviato da detto Centro.

Nel merito l'atleta contesta ogni collegamento con il sig. Tani Davide, poiché né dall'istruttoria, in generale, né dagli esiti delle intercettazioni telefoniche, in particolare, emergerebbe alcun rapporto illegale e/o illegittimo con quest'ultimo. Così come con gli altri nominativi quali Ballerini, Batoli, Bettini, Fornacciari, Nocentini, Scinto e Tafi, meglio indicati a pg. 3 dell'atto di deferimento.

Ad avviso dell'Orsetti le intercettazioni riguardano le sole telefonate con i Balestri da cui, peraltro, non si desumerebbe alcun elemento tale da potersi ritenere violata la Normativa Antidoping.

Quanto, poi, alla telefonata tra il deferito e Ciramini (riportata a pg. 7 del deferimento), in cui si fa per altro, riferimento alle "ruote" in possesso della Sig.ra Simonelli Cinzia, tale richiamo riguarderebbe le ruote della bicicletta e non l'EPO, come contrariamente intende l'organo investigativo.

Del resto a tale conclusione sarebbe pervenuto lo stesso GUP del Tribunale di Pisa che ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere nei confronti della Simonelli (sent. n. 384/07).

Quanto, infine, ai farmaci rinvenuti nella disponibilità dell'Orsetti nel corso della perquisizione, si tratterebbe di medicinali utilizzati dal coniuge del deferito sig.ra Guidi Daniela per la cura di una grave malattia che l'ha colpita, come risulta dalla documentazione medica in atti.

All'udienza camerale dell'8 luglio 2008, udita la relazione del componente delegato e sentita la parte presente unitamente ai difensori (l'Ufficio di Procura Antidoping in persona del Dott. Tammaro Maiello), il Collegio deliberava come da dispositivo, successivamente comunicato alle parti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Prima di passare all'esame dei motivi del ricorso, il Collegio deve darsi carico dell'eccezione preliminare sollevata dalla difesa dell'odierno deferito, con memoria depositata il 19.6.2008, prot. 551, sul rilievo che l'atleta non sarebbe stato preventivamente convocato dinanzi all'Ufficio Procura Antidoping, così come previsto dall'art. 4.3 del "Procedimento disciplinare e Istruzioni operative relative all'attività di Procura Antidoping".

Ad avviso della difesa dell'atleta, la mancata osservanza della fase dell'audizione di cui alla citata disposizione, renderebbe invalido l'atto di deferimento, tanto più che tale circostanza sarebbe stata sollecitamente denunciata alla Procura Antidoping.

Detto ordine d'idee non è condiviso dal Collegio.

E' opportuno, in primo luogo, richiamare il tenore letterale dell'art. 4.3 del "Procedimento disciplinare e Istruzioni operative relative all'attività di Procura antidoping". Dispone, invero, detta norma che: *"Per l'approfondimento e l'accertamento dei fatti oggetto d'indagine, l'U.P.A. convoca tempestivamente i tesserati, nonché qualunque altra persona ritenuta informata anche non tesserata, procedendo – se del caso – alla eventuale contestazione degli addebiti disciplinari"*.

In sostanza si tratta di stabilire se la suesposta disposizione rivesta carattere cogente, rendendo senz'altro invalido – come prospettato dalla difesa dell'atleta - l'atto di deferimento e, dunque, l'iter procedurale successivamente svoltosi, ovvero natura dispositiva.

Il Collegio è dell'avviso che quest'ultima soluzione debba essere preferita, ossia che la norma sia derogabile.

Ed, invero, sotto il profilo dell'interpretazione letterale non vi è dubbio che la locuzione ...“per l'approfondimento e l'accertamento dei fatti oggetto d'indagine, l'U.P.A. convoca tempestivamente i tesserati”..., può essere ragionevolmente interpretata nel senso che, nelle ipotesi in cui la notizia dei fatti, presumibilmente costituente violazione della normativa antidoping, non richieda - a parere dell'UPA - ulteriori accertamenti né approfondimenti, in quanto “la vicenda” è ritenuta adeguatamente istruita, l'audizione dell'incolpato diventi meramente eventuale.

Sotto l'aspetto funzionale (rectius: interesse specifico protetto dalla norma) va, poi, evidenziato che sé è vero che l'interesse principale, tutelato dalla disposizione in esame, può individuarsi nella esigenza di salvaguardare “l'integrità del contraddittorio” e, in generale, il diritto del soggetto, che potrebbe essere sottoposto a procedimento disciplinare, di potersi difendere, è del pari vero che, trattandosi di una fase “procedimentale”, il momento del contraddittorio non assume la stessa pregnanza che ricopre nel “processo”.

In tal senso, del resto, si è costantemente mossa la prevalente dottrina (cfr. E. FAZZALARI, voce “Procedimento e processo”, in Enciclopedia del Diritto, XXXV, Milano 1986, pp. 819-835), che ha posto in evidenza l'essenzialità della fase del contraddittorio – e dunque dell'ineludibile salvaguardia della sua integrità – nel “processo”. Il processo sarebbe, infatti, una species del genus procedimento: «è un procedimento in cui partecipano (sono abilitati a partecipare) coloro nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a svolgere effetti: in contraddittorio, e in modo che l'autore dell'atto non possa obliterare la loro attività».

In questo senso, dunque, la fase del contraddittorio appare, da un lato, necessaria per la esistenza del processo stesso, dall'altro lato – nel procedimento - del tutto “eventuale”, proprio perché disattendibile e, dunque, priva di un significato in grado di giustificarne la centralità.

Occorre, peraltro, sottolineare come tale impostazione sia in linea con l'opinione della giurisprudenza più risalente secondo cui: non ricorre violazione di detto principio (del contraddittorio), quando l'inosservanza non abbia arrecato pregiudizio alla parte.

D'altro canto, nel caso di specie, l'atleta, non solo ha presentato memorie a sostegno delle proprie difese anche nel merito, ma ha altresì reso dichiarazioni personali in udienza su questioni inerenti al merito stesso della vicenda.

La suddetta eccezione deve essere, perciò, disattesa.

Venendo all'esame del merito la richiesta della Procura Antidoping di applicazione della sanzione della inibizione è fondata.

Osserva, anzitutto, il Collegio come, dagli esiti delle investigazioni inerenti al citato procedimento penale n. 33917/03, sia emerso un quadro assolutamente inaspettato per l'estensione del fenomeno “doping” tra i praticanti il ciclismo in tutte le sue categorie (professionistico, dilettantistico ed amatoriale). Stupisce, poi, la piena consapevolezza da parte dei protagonisti della vicenda dell'illiceità dei comportamenti tenuti, consapevolezza evidenziata anche dalla puntuale organizzazione studiata nei minimi dettagli, come ad esempio nelle conversazioni tra gli associati caratterizzate da cd “linguaggio criptico”.

D'altro canto gli investigatori, in più occasioni e nelle varie fasi del procedimento penale, individuavano nell'Orsetti (unitamente ai Balestri, Buffoni e Barotti), il perno della filiera toscana dell'associazione.

Ad avviso del Collegio gli elementi probatori acquisiti al presente procedimento disciplinare, a seguito delle indagini svolte dal Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Firenze del Comando dei Carabinieri per la Sanità nell'ambito del suindicato procedimento penale, evidenziano pienamente la responsabilità dell'Orsetti in ordine agli addebiti ascrittigli.

Particolarmente significativo risulta, tra l'altro, quanto emerso dalle suindicate indagini che dipingono l'Orsetti (unitamente ai nominati coinquisti) come parte integrante del sistema doping, con rete capillare di clienti e pazienti che da loro si riforniscono.

In conclusione, a giudizio del Collegio, risulta provata inequivocabilmente la responsabilità dell'Orsetti per avere posto in essere le violazioni di cui agli Artt. 2.2, 2.6 e 2.7 delle Norme Sportive Antidoping.

La sanzione prevista per le violazioni normative in questione, considerato che, come da comunicazione del 14 aprile 2008 della Federazione Ciclistica Italiana, l'Orsetti non risulta attualmente tesserato con la predetta Federazione, è la inibizione a vita a rivestire in futuro cariche o incarichi in seno al C.O.N.I., alle F.S.N. o D.S.A., ovvero a frequentare in Italia gli impianti sportivi, gli spazi destinati agli atleti e al personale addetto ovvero a prendere parte alle manifestazioni od eventi sportivi che si tengono sul territorio nazionale o sono organizzati dai predetti enti sportivi.

P.Q.M.

Il T.N.A., nel procedimento disciplinare a carico del ciclista amatoriale Alessandro Orsetti, visti gli artt. 10.4.2 del vigente regolamento per l'attività antidoping e 4 comma 7 del Procedimento Disciplinare e Istruzioni Operative relative all'attività dell'Ufficio di Procura Antidoping, afferma la responsabilità dello stesso Orsetti in ordine agli addebiti ascrittigli e gli infligge la sanzione della inibizione a vita a rivestire in futuro cariche o incarichi in seno al CONI, alle FSN o DSA ovvero a frequentare in Italia gli impianti sportivi, gli spazi destinati agli atleti e al personale addetto ovvero a prendere parte alle manifestazioni od eventi sportivi che si tengono sul territorio nazionale o sono organizzati dai predetti Enti sportivi.

Riserva per la motivazione il termine di giorni 30.

Dispone che la presente decisione sia comunicata alle parti, alle F.S.N., alle D.S.A., agli E.P.S. e alla WADA.

Roma li 8 luglio 2008

IL COMPONENTE ESTENSORE
Dott. Antonio Marra

IL VICE PRESIDENTE
Avv. Luca Fiormonte